

Parte prima - N. 2

Anno 41

9 febbraio 2010

N. 17

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 2

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE BITS (BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL) ED ALLA ASSOCIAZIONE NECSTOUR (NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND COMPETITIVE TOURISM)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Autorizzazione a partecipare all'associazione Bits -
Bureau International du Tourisme Social*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio al Bureau International du Tourisme Social, d'ora in avanti denominato BITS.

2. Il BITS è un'associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge belga 25 ottobre 1919 (sulle associazioni internazionali con scopi scientifici) come modificata dalle leggi 6 dicembre 1954 (di modifica della legge 25 ottobre 1919) e 30 giugno 2000 (di modifica della legge 25 ottobre 1919) che accorda personalità giuridica alle associazioni internazionali che perseguono uno scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico o pedagogico), ed ha l'obiettivo di favorire un partenariato e lo scambio di buone pratiche fra gli attori locali e regionali che operano nel settore del turismo sociale e solidale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di socio all'associazione BITS è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
- b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 2

Autorizzazione a partecipare all'associazione

NECSTouR "Network of European

Regions for a Sustainable and Competitive Tourism"

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio alla Associazione di regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) d'ora in avanti denominata NECSTouR.

2. NECSTouR è un'associazione europea senza fine di lucro, costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921 (sulle associazioni senza scopo di lucro, sulle associazioni internazionali senza scopo di lucro e fondazioni), che ha lo scopo di sviluppare e rafforzare una coerente struttura per il coordinamento di programmi regionali di sviluppo e ricerca sul turismo competitivo e sostenibile.

3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di socio all'associazione NECSTouR è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
- b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle associazioni BITS e NECSTouR.

2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.

3. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione negli organi delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2.

4. Ogni modifica dello statuto delle reti BITS e NECSTouR deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 con una prima quota di adesione una tantum, pari a Euro 1.000,00 per la rete BITS e ad Euro 2.000,00 per la rete NECSTouR. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione dei programmi di attività delle associazioni, nell'ambito delle disponibilità autorizzate dalle leggi di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dalle partecipazioni alle associazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui

copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350, voce n. 15 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2010.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 febbraio 2010

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1978 del 30 novembre 2009 oggetto assembleare n. 5201 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 280 in data 18 dicembre 2009;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla commissione assemble-

are "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2010 del 19 gennaio 2010, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Giuliano Pedulli, nominato dalla commissione in data 21 dicembre 2009;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 2010, atto n. 114/2010.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'Art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea Legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

Nota all'Art. 3

Comma 4

1) Il testo del comma 4 dell'articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

(*omissis*)

4. L'Assemblea Legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

Nota all'Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40 **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

Comma 4

2) Il testo del comma 2, lettera d) dell'articolo 31 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 20012 **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4** è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di varia-

zione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;

omissis ».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.